

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 26/07/2023

FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 22 novembre 2016, da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 751,88.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha preliminarmente precisato di aver proposto al cliente in via transattiva un'offerta di rimborso forfettaria pari ad € 250,00. Inoltre, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, in considerazione della somma già rimborsata pari ad € 150,00 a titolo di commissioni di gestione, ritenendo non rimborsabili i costi *up front*, e comunque riconoscendo quale eventuale criterio di calcolo applicabile il criterio proporzionale (cd. curva degli interessi).|



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante delegazione di pagamento - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 48 su 120 complessive del piano di ammortamento.

In relazione a detto contratto, l'intermediario ha dichiarato di aver già restituito al ricorrente, in occasione del conteggio estintivo, oltre alla quota versata e non dovuta pari ad €. 273,00, un importo di €. 150,00 a titolo di commissioni di gestione.

Senonché, parte istante ha chiesto altresì il rimborso della somma di €. 751,88 corrispondente alle commissioni di attivazione nonché per le commissioni per l'intermediario del credito, calcolate col criterio pro rata temporis, inclusa anche l'imposta di bollo pari a euro 16,00

Orbene, per quanto concerne le commissioni di gestione, esse sono da considerarsi già rimborsate.

Con riferimento alle commissioni di attivazione, nonché per l'intermediario del credito, detti costi hanno natura *up front*; a tal riguardo, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria prevista dall'art. 11-octies, comma 2 (decreto "Sostegni bis"), così che va confermato il diritto del consumatore alla riduzione dei costi totale del credito anche ai costi *up front*, con riferimento al contratto *de quo*.

Su tale presupposto, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restante il criterio pro rata temporis per gli oneri recurring.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	108	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	60	TAN	4,36%						
Denominazione oneri	% rapportata al TAN		32,85%						
Commissioni di attivazione				737,10 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	242,14 €		242,14 €
Commissioni di gestione				270,00 €	Recurring	<i>Pro rata temporis</i>	150,00 €	150,00 €	0,00 €
Commissioni per l'intermediario del credito				589,68 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	193,71 €		193,71 €
Totale									435,85 €

Ne consegue che, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione delle ulteriori quote di € 242,14 quanto alle commissioni di attivazione e di € 193,71 a titolo di commissioni per l'intermediario del credito, per un totale di complessivi € 435,85 oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 435,85, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI